Gli standard minimi delle Linee-guida

di Matteo Monetti

1. Introduzione

La legge n. 92/2012 ha disposto, tramite l'articolo 1, commi 34-36, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano definisca un quadro nazionale sui tirocini formativi e di orientamento. La Conferenza ha raggiunto un accordo per la definizione di Linee-guida in materia di tirocini il 24 gennaio 2013.
Da tale data è scattato l'obbligo per le Regioni e le Provincie autonome di recepire le suddette Linee-guida entro 6 mesi. Tale misura è resa necessaria al fine di uniformare la regolamentazione regionale in materia di tirocini, considerando anche il vuoto normativo di alcune realtà. Inoltre l'accordo, seguendo le indicazioni del documento comunitario *Un quadro di qualità per i tirocini*, si muove nella direzione di limitare gli abusi ed incentivare l'occupabilità dei giovani. Le Linee-guida, quindi, forniscono standard minimi di carattere disciplinare che lasciano inalterata la facoltà per gli attori istituzionali regionali e provinciali di fissare disposizioni di maggior tutela.

2. Principi comuni in materia di tirocini: definizioni e tipologie

Definito il tirocinio come misura formativa di politica attiva, le Linee-guida vengono a disciplinare solo tre diverse tipologie di stage:

@ 2013 ADAPT University Press

- tirocini formativi e di orientamento rivolti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi;
- tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro i cui destinatari sono disoccupati, inoccupati, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione;
- tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione dell'accordo di gennaio:

- tirocini curriculari;
- periodi di pratica professionale e tirocini previsti per l'accesso alle professioni;
- tirocini transnazionali;
- tirocini per soggetti extra-comunitari promossi all'interno delle quote di ingresso;
- tirocini estivi;
- tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali *ex* articolo 2, comma 1, lettera *f*, decreto interministeriale n. 142/1998 e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*, della legge n. 381/1991.

3. Durata del tirocinio

Al fine di limitare gli abusi, viene indicata una durata massima a seconda della tipologia di tirocinio. In particolare si prevede:

- per i tirocini formativi e di orientamento massimo 6 mesi;
- per i tirocini di inserimento/reinserimento massimo 12 mesi;
- per i tirocini in favore di soggetti svantaggiati massimo 24 mesi.

Tali limiti temporali sono comprensivi di eventuali proroghe. In ogni caso è fatta salva la possibilità di sospendere lo stage per maternità o malattia lunga – ovvero di durata pari o superiore a 1/3 del tirocinio – senza che tale periodo concorra al computo della durata massima consentita.

4. Soggetti promotori

I soggetti promotori sono le istituzioni che garantiscono la correttezza dello stage e la trilateralità del rapporto. Stante la facoltà di modificare o

@ 2013 ADAPT University Press

integrare la lista fornita dalle Linee-guida, vengono individuati alcuni di questi soggetti abilitati, ossia:

- servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia competente, ovvero accreditati;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione;
- istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione;
- soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Soggetti ospitanti

I soggetti presso i quali viene realizzato il tirocinio possono essere sia enti pubblici che privati. Questi non possono realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogarlo entro i limiti di durata stabiliti dalle Linee-guida; tuttavia possono attuare più tirocini per il medesimo profilo professionale. Non solo. È vietato adibire lo stagista ad attività non coerenti con il progetto formativo.
I soggetti ospitanti devono adempiere ad alcuni obblighi. È necessario infatti che siano in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e non abbiano effettuato licenziamenti (fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo o specifici accordi sindacali nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio). Inoltre non possono avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa.

In ogni caso l'ente ospitante può realizzare non più di uno stage con il medesimo tirocinante.

6. Modalità di attivazione

Il tirocinio si caratterizza per essere una convenzione stipulata da tre parti: soggetto promotore, soggetto ospitante, tirocinante.
Risulta essere centrale per l'attivazione dello stage il piano formativo, il quale deve essere sottoscritto da tutte le parti e contenere anagrafica, elementi descrittivi del tirocinio, specifiche del progetto formativo e diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio.

7. Garanzie assicurative

Nell'arco della prestazione lavorativa, i tirocinanti sono tutelati dall'assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro.
Vengono garantite sia la responsabilità civile verso i terzi, sia tutte le attività svolte dallo stagista al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica rientranti nel progetto formativo. È il soggetto promotore che si fa carico di quest'onere, salvo diverse disposizioni da indicare nella convenzione di tirocinio.

8. Comunicazioni obbligatorie

È obbligatorio che il soggetto ospitante trasmetta comunicazione di inizio attività. Viene precisato, ed è bene ricordare, che tale adempimento è necessario pur non costituendo il tirocinio un rapporto di lavoro.

9. Modalità di attuazione

È necessario garantire la qualità del tirocinio e per fare questo ognuna delle parti coinvolte deve adempiere a precisi compiti.
Il soggetto promotore dovrà favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio, soprattutto nella fase di avvio, gestendo le procedure

@ 2013 ADAPT University Press

amministrative e predisponendo il progetto formativo, individuerà un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio, monitorerà l'andamento dell'esperienza di tirocinio, rilascerà un'attestazione dei risultati specificando le competenze eventualmente acquisite e redigerà annualmente un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, contribuendo al monitoraggio territoriale.
Quanto al soggetto ospitante, dovrà stipulare la convenzione in collaborazione con il soggetto promotore e definire con esso il progetto formativo. Inoltre è tenuto a designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, ad assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto e a valutare l'esperienza svolta dal tirocinante.
Infine il tirocinante avrà l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo, svolgendo le attività concordate con il tutor.
Vengono posti, inoltre, alcuni precisi limiti numerici per il soggetto ospitante, in relazione alla propria dimensione.
In particolare:

- per le unità operative con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato un tirocinante;
- per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20 non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- per le unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato i tirocinanti devono essere in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

In ogni caso, il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante dovrà essere definito attraverso le discipline delle Regioni e delle Province autonome.
Sono esclusi da tali limitazioni numeriche i tirocini in favore di soggetti disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo o protezione internazionale.
Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una azienda o una realtà pubblica multilocalizzata, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione o Provincia autonoma presso cui si realizza. È possibile tuttavia prevedere deroghe a questo principio generale. Nel caso di tirocinio che richiede attività formative in più Regioni, invece, si applica la normativa della Regione o Provincia autonoma in cui è attivato il tirocinio stesso.

10. Tutorship

Il tutor è la figura individuata che ha il compito di seguire il tirocinante durante il suo percorso, garantendo sulla genuinità della relazione e sul perseguimento di determinati obiettivi.
Vi è un referente designato dal soggetto promotore con funzioni di collaborazione alla stesura del progetto formativo, di coordinamento dell'organizzazione, di programmazione del percorso di tirocinio e di monitoraggio. Inoltre tale figura acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa e concorre così alla redazione dell'attestazione finale.
Anche il soggetto ospitante nomina un tutor, responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante. In particolare questi deve promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, aggiornare la documentazione relativa, accompagnare e supervisionare l'intero percorso formativo.
Il tutor deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate in modo tale da assicurare il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente.
I due tutor designati collaborano assieme definendo le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento. Inoltre garantiscono sia il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante (*in itinere* e a conclusione), sia il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.

11. Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

L'attestazione dell'attività svolta e la relativa descrizione delle competenze acquisite sono rilasciate al termine del tirocinio da parte del soggetto promotore, tenendo conto delle indicazioni fornite dal soggetto ospitante.
Al termine dello stage, il tirocinante dovrà aver partecipato ad almeno il 70% della durata prevista dal progetto formativo. Soddisfatta questa

@ 2013 ADAPT University Press

condizione, l'esperienza di tirocinio dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino.

12. Indennità di partecipazione

L'indennità di partecipazione è forse l'innovazione più discussa e rilevante tra le novità apportate dalla legge n. 92/2012 e quindi dalle Linee-guida. Infatti viene prevista un'indennità di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili, giustificando tale disposizione con la volontà di evitare un uso distorto dell'istituto. Rimangono esclusi da detta indennità i lavoratori già fruitori di ammortizzatori sociali.
Nel caso che il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, vi è la possibilità di prevedere misure agevolative e forme di forfettizzazione. In generale, però, una pubblica amministrazione può attivare un tirocinio solo se la spesa per l'indennità è coperta con i fondi *ad hoc* del 2011 e/o con fondi dedicati alle attività formative, ferma restando la possibilità di ulteriori finanziamenti.

13. Monitoraggio

Viene promosso un monitoraggio da parte delle amministrazioni titolari attraverso le comunicazioni obbligatorie e da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che predispone annualmente un report nazionale con il supporto di Isfol e Italia Lavoro.

14. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Viene rimarcata la necessità di promuovere il corretto utilizzo dei tirocini, prevenendo così ogni forma di abuso. Proprio per tale motivo vengono garantite verifiche e previste sanzioni.
Nel caso in cui il tirocinio non risulti conforme alla nuova regolamentazione regionale, il rapporto verrà riqualificato come di natura subordinata, applicando altresì sanzioni amministrative e disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Anche la mancata corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare sarà proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di mille ad un massimo di 6 mila euro.
Le Regioni provvedono con i propri atti regolamentativi a predisporre sanzioni in caso di inadempienza da parte dei soggetti promotori.

@ 2013 ADAPT University Press